

Deliberazione n. 1496 Allegato "B" del 18 OTT 2010



ALLEGATO B

1. DGR. n. 489/2008 e 2110/2009 – beneficiari dei voucher aziendali

All'elenco dei soggetti che possono beneficiare di voucher aziendali è aggiunta anche la tipologia di lavoratori in CIG straordinaria in coerenza con le disposizioni previste dalla DGR n. 1450/2009.

Il punto 3) del dispositivo della DGR n. 2110/2009 è soppresso. Nel primo capoverso del paragrafo 3 dell'allegato A della DGR 489/2008, come sostituito dall'allegato e) della DGR n. 1450/2009, resta valido l'elenco dei requisiti per la presentazione delle domande da parte delle imprese.

Il paragrafo 3 della DGR n. 489/2008, dopo la frase: *“Le iniziative formative dovranno concludersi con il rilascio, con le modalità previste dalla legge, del titolo conseguito ovvero con il rilascio, da parte dell'ente erogatore, dell'attestato di frequenza”* e fino al termine del paragrafo medesimo – fatto salvo quanto disposto dall'allegato e) della D.G.R. n. 1450/2009 – è sostituito con le seguenti disposizioni:

“Nei casi di voucher riferiti a soggetti in formazione continua, si applica, alternativamente, la seguente normativa:

- ✚ *Reg. (CE) n. 800/2008 del 6/8/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria);*
- ✚ *Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis);*
- ✚ *Regime transitorio di cui al DPCM del 3/6/2009 concernente il quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.*

Nei voucher aziendali rivolti a soggetti imputabili all'Asse I e all'Asse III del POR Marche FSE, il regime di de minimis di cui al Reg. (CE) n. 1998/2006 o il regime transitorio di cui al DPCM del 3/6/2009 non danno luogo al cofinanziamento privato: resta comunque salva l'intensità pari all'80% dei costi di iscrizione al corso ed il rispetto del costo ora-allievo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1552/2009. Il costo a carico del datore di lavoro è assicurato mediante pagamento a mezzo bonifico bancario del corrispondente importo. Per i voucher destinati ai disabili ed alle altre categorie di soggetti svantaggiati, in quanto pertinenti, elencati nel precedente titolo 2 - Obiettivi di riferimento - l'ammontare del voucher copre l'intero costo di iscrizione al corso: resta comunque salvo il rispetto del costo ora-allievo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1552/2009.

Nei voucher aziendali rivolti a soggetti imputabili all'Asse I e all'Asse III del POR Marche FSE, concessi con il Reg. (CE) n. 800/2008, ai fini della determinazione dell'importo del voucher (100% nei casi di disabili e delle altre categorie di soggetti svantaggiati, in quanto pertinenti, di cui al precedente titolo 2, e 80% negli altri casi) viene preliminarmente detratta la quota di cofinanziamento privato prevista dal regolamento medesimo: resta comunque salvo il rispetto del costo ora-allievo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1552/2009.

Nei casi di voucher per disoccupati ed inoccupati o per gli occupati in formazione permanente, il voucher che verrà concesso coprirà l'80% delle spese di iscrizione, fermo rimanendo il limite del costo orario previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1552/2009, ad eccezione dei voucher destinati a soggetti disabili ed alle altre categorie di soggetti svantaggiati, di cui al precedente titolo 2 ed i voucher destinati a soggetti il cui ultimo reddito familiare annuo (calcolato

14

con il metodo ISEE) disponibile alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di concessione dei voucher sia inferiore ad € 10.000,00 per i quali l'ammontare del voucher copre l'intero costo di iscrizione al corso: anche in questo caso resta comunque salvo il rispetto del costo ora-allievo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1552/2009".

Dopo il punto 5) del titolo 5 dell'allegato A della DGR 489/2008, è aggiunta la seguente frase:

"In alternativa a quanto sopra previsto, gli Avvisi pubblici possono stabilire che ai fini del rimborso del voucher l'Ente di formazione trasmetta alla PA una copia della fattura intestata alla ditta che ha beneficiato del voucher, per un importo pari al 100% del costo di iscrizione al corso, chiedendo il rimborso alla PA della sola quota di contributo pubblico; la restante quota di cofinanziamento privato, derivante dalla differenza tra il costo di iscrizione al corso e l'importo del voucher, è invece richiesta all'impresa, cui è trasmesso l'originale della fattura. La quota di cofinanziamento privato a carico dell'impresa dovrà essere versata all'Ente di formazione, come anticipo, a seguito dell'avvio dell'attività formativa.

Ai fini del rendiconto, l'impresa espone nel rendiconto o nella dichiarazione trimestrale di spesa la fattura emessa dall'Ente di formazione intestata all'impresa corrispondente al costo di iscrizione al corso, unitamente agli estremi del pagamento riferiti al contributo privato".

2. DGR n. 2110/2009, DDS n. 182 del 28/12/2009.

Al paragrafo 1.7 della parte IV del Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro, le parole: "*si applica*" (riferita ai massimali di costo per fasce professionali), sono sostituite dalle parole: "*non si applica*". Nelle check list approvate con il Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro n. 182 del 28/12/2009, la parte inerente la disposizione modificata deve pertanto essere considerata non più pertinente.

3. DGR n. 2110/2009 – Parte IV ^ Disposizioni per la prima applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 11 punto 3 lett. b) del reg. CE 1081/2006

Nell'ambito delle attività formative a valere sull'intero Programma Operativo FSE 2007/2013, ove si ricorra alle semplificazioni di cui alla modifica all'art. 11, par. 3 lett. b) punto ii) del reg. CE n. 1081/2006, la percentuale dei costi variabili, ai fini della determinazione finale del finanziamento, è stabilita nella misura percentuale del 14,3% del totale dei costi di ciascun progetto formativo, fino a diversa disposizione dell'Autorità di Gestione del Por Fse.

4. DGR n. 1450/2009 e s.m. - allegato A – DGR n. 976/2005 e s.m.

Per gli apprendisti, ai fini dell'assolvimento dell'attività di formazione obbligatoria di cui alla delibera di Giunta regionale 1 agosto 2005, n. 976 e s.m. concorrono anche le ore di formazione pubblica erogate da Enti accreditati nell'ambito delle misure anticrisi previste dalla DGR n. 1450/2009.

5. Reg. CE n. 539/2010, Reg. CE n. 1083/2006. DGR n. 1720/2008.

Il paragrafo 13. *Principio di stabilità* che disciplina l'obbligo di mantenimento dell'investimento all'operazione per un periodo di 5 anni è sostituito con il seguente:

"13. Principio di stabilità:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 del reg. (CE) n 1083/2006, come modificato dall'art. 1, par. 8 del Reg. (CE) n. 539/2009, le Amministrazioni concedenti i contributi accertano che la partecipazione del FSE resti attribuita all'operazione (o progetto) fino ad almeno 3 anni dal completamento della stessa per le piccole e medie imprese.

Rientrano nel principio di stabilità quegli investimenti che sono stati oggetto di un contributo pubblico.

Si considera che le imprese non abbiano rispettato l'obbligo di mantenimento dell'investimento se cessano l'attività produttiva nel corso del periodo dei 3 anni successivi la conclusione del progetto. In tal caso le Amministrazioni concedenti procedono al recupero. Il recupero non è dovuto in caso di cessazione dell'attività produttiva dovuta a fallimento.

6. Reg. (CE) n. 539/2010, DGR n. 1720/2008 - DGR n. 313/2009 e DGR n. 1552/2009

Dopo il paragrafo 15, lettera punto n) dell'allegato A) alla DGR 1720/2008, dopo la parola "idonei" è aggiunto il seguente capoverso:

"Gli elementi che sono stato oggetto di valutazione riferiti agli indicatori SOG e OCC che sono stati determinanti ai fini della posizione utile in graduatoria e dell'ottenimento del contributo devono essere mantenuti per almeno due anni dalla data di conclusione del progetto. In caso di variazione di elementi riguardanti l'indicatore OCC (occupazione creata), gli Avvisi Pubblici stabiliscono il recupero del 30% del contributo pubblico concesso nel caso in cui la cessazione sia intervenuta entro un anno dalla conclusione del progetto e del 15% del contributo concesso in caso di cessazione entro il secondo anno. Tali percentuali sono ridotte del 50% in caso di variazioni di elementi riguardanti l'indicatore SOG".

Il quarto capoverso del paragrafo 6 (Elenco spese ammissibili) dell'allegato A alla DGR 1720/2008 è sostituito con il seguente:

"I contributi riconducibili alle spese nell'ambito FESR, di cui al successivo punto A), sono consentiti fino ad un massimo del 50% del contributo pubblico complessivo riconosciuto".

Al paragrafo 6 denominato *Elenco spese ammissibili*, dopo la lettera B) può essere aggiunta nei singoli Avvisi pubblici la seguente spesa ammissibile al FSE a condizione che non si cumuli con altri aiuti pubblici analoghi:

"B7) spese per la nuova occupazione" (da esplicitare nei singoli Avvisi pubblici, entro gli importi e alle condizioni previste nell'allegato A alla DGR n. 2190/2009, riguardante le Linee guida per la creazione di nuovi posti di lavoro e per la stabilizzazione di lavoratori atipici).

7. DGR n. 774/2009

Al paragrafo denominato *Obblighi dei beneficiari*, il punto n) si applica ai soli contributi di importo superiore a 15 mila euro.

8. DGR n. 313/2009 e DGR 5/10/2009 n. 1552 modificata e integrata con la DGR 9/2/2010, n. 234

Dopo il paragrafo 12.1 Note metodologiche del documento di attuazione al POR é aggiunto il seguente capoverso:

"Per gli indicatori AFF, ATT, QPD e QUD che prevedono l'espressione di un giudizio sulla base di

sub – indicatori, i singoli punteggi previsti nella griglia di valutazione possono applicarsi ai singoli sub – indicatori: di tale possibilità, a partire dalla data di approvazione del presente atto, dovrà essere data evidenza nei singoli Avvisi Pubblici”.

9. DGR n. 2110/2009 Aiuti di stato par. 1.3.5.

Nel caso di ricorso al reg. (CE) 800/2008, gli Avvisi devono prevedere tra gli allegati una dichiarazione relativa al rispetto delle norme sugli aiuti di stato, in coerenza con la giurisprudenza *Deggendorf*, conforme al modello pubblicato nel sito www.istruzione.formazione.lavoro.marche.it – area tematica formazione – documentazione e modulistica.

10. DGR 2110/2009. Allegato A - Parte IV ^ - punto 1.10 Il monitoraggio

Dopo la frase: *“I punti dal 3 al 5 si applicano”*, le disposizioni seguenti fino al sotto titolo Domanda di rimborso sono sostituite dalle seguenti disposizioni:

“I documenti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 sono monitorati attraverso il SIFORM.

Tutte le disposizioni che seguono nella parte prima del Manuale par. 1.10, compresa la sanzione, fino al sotto titolo Domanda di rimborso/dichiarazione delle spese sostenute e quietanzate, non si applicano, ma vengono sostituite con le seguenti:

Il registro presenze (aula, stage, fad, ecc.) riferito alle domande di rimborso/dichiarazioni di cui al precedente punto 2 è scansionato, unitamente ai time sheet delle figure professionali di cui al punto 1.7, ad esclusione del personale docente per il quale è sufficiente il registro.

I dati fisici e procedurali e le domande di rimborso/dichiarazione delle ore corso effettuate e delle ore di frequenza degli allievi sono riferiti ad ogni progetto approvato.

La sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione si applica solo in caso di mancato aggiornamento dei dati fisici e procedurali nel sistema informativo nei tempi e nelle modalità previste”.

11. DGR n. 2110/2009 Parte II ^ punto 2.2.2. Rendiconto finale della spesa

All punto 2.2.2 dell'allegato A della DGR 2110/2009, a pag. 51, all'interno del box delle sanzioni, dopo le parole *“per le imprese non accreditate”*, la frase *“dà luogo alla revoca del finanziamento”* è sostituita con la frase seguente:

“dà luogo alla revoca parziale del finanziamento nella misura del 30% in caso di ritardo fino a n. 60 giorni e alla revoca totale del finanziamento trascorsi n. 120 giorni”.

All'art. 9 dello schema di Convenzione di cui all'allegato 1 dell'allegato A alla DGR 2110/2009, la frase: *“In caso di ritardo di nella presentazione del rendiconto si applicano le sanzioni previste al punto 2.2.2 del Manuale”* è sostituita dalla seguente:

“In caso di ritardo nella presentazione del rendiconto si applicano le sanzioni previste al punto 2.2.2 del Manuale:

- per gli enti accreditati decurtazione dei punti dal monte crediti assegnato in caso di ritardo nella presentazione del rendiconto fino a n. 60 giorni e revoca totale del finanziamento trascorsi n. 120 giorni;

- per le imprese non accreditate revoca parziale del finanziamento nella misura del 30% in caso di

ritardo fino a 60 giorni e revoca totale del finanziamento trascorsi n. 120 giorni”.

(inserire il punto elenco d'interesse)

La stessa modifica è apportata all'art. 9 dello schema di Atto di Adesione di cui all'allegato 1 bis.

12. DGR 974/2008. Integrazione del Regolamento istitutivo del dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche

Ai punti 9 e 10 dell'allegato A della DGR n. 974/2008 nella colonna note esplicative è aggiunto il seguente inciso:

“- mancata registrazione dell'assenza e presenza giornaliera nel registro presenze”.

13. DGR 2110/2009. Parte I ^ paragrafo 1.3.2.

Al paragrafo 1.3.2. dell'allegato A della DGR n. 2110/2009 *“Modalità e tempistica d'erogazione da parte dell'amministrazione”* è inserita la seguente terza modalità di pagamento:

“Modalità c) progetti di durata triennale:

con richiesta di anticipo del 30% del contributo pubblico per ciascuna annualità”.

Gli schemi di Convenzione di cui all'allegato 1 dell'allegato A alla DGR 2110/2009 sono adeguati di conseguenza.

14. DGR 2110/2009. Parte III par. 3.2. controllo in itinere

Al par. 3.2. della III ^ parte dell'allegato A alla DGR n. 2110/2009, al penultimo capoverso, dopo le parole *“ed inserito al SIFORM”* sono aggiunte le parole: *“dal funzionario addetto al controllo”.*